

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 106/2009)

IL RUOLO DEI PREPOSTI e DEI LAVORATORI

Ing. Fiorenzo Bartolucci

Via Scosciacavalli, 5 – 60121 Ancona

 Tel. 0719207238 -  Fax 1782254214 -  Cell. 348-8911420

 E-mail :fiorenzo. bartolucci @gmail.com

C.F. BRTFNZ70R25A271D – P.I. 01351230428

Consulenza e Progettazione

impianti tecnologici,

prevenzione incendi, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Art 1 - Finalità

Riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Art . 2 - Definizioni

- **LAVORATORE**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- **DATORE DI LAVORO**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **AZIENDA**: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
- **DIRIGENTE**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Art . 2 - Definizioni

- **PREPOSTO**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (o RSPP)**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali idonei (ved. Articolo 32) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- **ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali idonei (ved. Articolo 32), facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- **MEDICO COMPETENTE**: medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali necessari (ved. Articolo 38), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Art . 2 - Definizioni

- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (o RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (o SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
- SORVEGLIANZA SANITARIA: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
- SALUTE: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Art . 2 - Definizioni

- VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
- RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
- UNITA' PRODUTTIVA: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Art. 3 – Campo di applicazione

- Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
- In alcuni casi (Es. Forze Armate, strutture penitenziarie, mezzi di trasporto aerei e marittimi, ecc.) si dovrà tenere conto delle particolari esigenze connesse alla natura del lavoro.



- Il decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Sistema istituzionale

⇒ Il capo secondo del Decreto è interamente dedicato al sistema istituzionale.

⇒ Viene ipotizzata una sorta di “cabina di regia” tra i soggetti istituzionali deputati ad indirizzare le politiche attive in materia di salute e sicurezza.

⇒ Vengono istituiti:

- *Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro*
- *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*
- *Comitati regionali di coordinamento*
- *Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)*

Art. 9

Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- **ISPESL** (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro)
- **INAIL** (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)
- **IPSEMA** (Istituto di previdenza per il settore marittimo)

Operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente e si coordinano tra loro.

Art. 11 - Attività promozionali

Un'efficace azione di prevenzione non può prescindere dallo sviluppo e dalla diffusione capillare di una "cultura" *ad hoc*.

⇒ L'articolo 11 del Decreto disciplina le attività per promuovere questa "cultura": investimenti, formazione, promozione presso istituzioni scolastiche, ecc.

ART. 12 - Interpello

- Viene introdotto l'istituto dell'interpello ed un'apposita Commissione.
- Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli esclusivamente tramite posta elettronica quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa.

Art. 13 - Vigilanza



Gli organi competenti in materia di vigilanza sono:

- Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Personale ispettivo del Ministero del Lavoro, nel quadro del coordinamento territoriale, per:
 - a)* attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;
 - b)* lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
 - c)* ulteriori attività lavorative con rischi particolarmente elevati.

Inoltre, per particolare settori:

- Ministero dello Sviluppo economico per il settore minerario.
- Regioni e provincie autonome per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali.
- Uffici di sanità aerea e marittima.

Art. 14.

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora:

⇒ riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

⇒ in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute.

Violazioni	Chi ha il potere di sospensione
<p>Qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.</p>	<p>Organo di vigilanza del Ministero del Lavoro</p>
<p>In caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute</p>	<p>Organo di vigilanza della Asl Organo di vigilanza del Ministero del Lavoro</p>

- L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.
- Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato se si verificano determinate condizioni.



A chi si chiede la revoca	Condizioni per la revoca
Organo di vigilanza del Ministero del Lavoro	<ul style="list-style-type: none">- Regularizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.- Accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.- Pagamento di una somma unica pari a Euro 1500 nell'ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e di Euro 2500 nell'ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Organo di vigilanza della Asl	<ul style="list-style-type: none">- Accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro- Pagamento di una somma unica pari a Euro 2500 in aggiunta alle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Contro i provvedimenti di sospensione e' ammesso ricorso, entro 30 giorni.

- Decorsi inutilmente 15 giorni dalla notifica il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Autorità che ha adottato il provvedimento	Autorità destinataria del ricorso
Organo di vigilanza del Ministero del Lavoro	Direzione regionale del lavoro territorialmente competente.
Organo di vigilanza della Asl	Presidente della Giunta regionale.

- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione e' punito:
 - con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
 - con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Art. 15 – Misure generali di tutela

Regole indispensabili da rispettare.

- La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza.
- La programmazione della prevenzione.
- L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
- Il rispetto dei principi ergonomici.
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
- La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.

- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.
- La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- Il controllo sanitario dei lavoratori.
- L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione.
- L'informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori.
- Fornire istruzioni adeguate ai lavoratori.
- Partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

- Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.
- L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
- La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



Art. 16 – Delega di funzioni

- La delega di funzioni da parte del datore di lavoro e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a)* che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b)* che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c)* che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d)* che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e)* che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

- Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle sue medesime condizioni.
- Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
- La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Art. 17.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili



Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento.
- La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Numerosi sono gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti. Riassunti per sommi capi sono:

- ⇒ Elaborare il documento di valutazione di tutti i rischi.
- ⇒ Nominare le figure chiave relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (Es. medico competente, preposti, ecc.)
- ⇒ Fornire ai lavoratori informazioni, formazione, mezzi, adeguati per ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- ⇒ Vigila sull'applicazione delle norme e sul corretto comportamento da parte dei propri sottoposti.

Art. 19 - Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.
- frequentare appositi corsi di formazione.

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- Devono in particolare:
 - a)* contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b)* osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c)* utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza;
 - d)* segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

Art. 25 - Obblighi del medico competente

⇒ Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori.

⇒ Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.


⇒ Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- in caso di affidamento dei lavori ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda il Datore di lavoro deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto

- Inoltre deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze**. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi



La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

- Il documento di valutazione dei rischi redatto alla fine della valutazione deve avere data certa o attestata (dalla sottoscrizione del Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico competente, ove nominato) e contenere:
 - ⇒ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - ⇒ l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
 - ⇒ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - ⇒ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

⇒ l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente;

⇒ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

⇒ Devono essere presi in considerazione tutti i rischi, compreso quello da stress lavoro-correlato e quello derivante dalla particolarità del contratto di lavoro.

Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
- La valutazione e il documento di valutazione dei rischi debbono essere rielaborati:
 - ⇒ in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative.
 - ⇒ in relazione al grado di evoluzione della tecnica.
 - ⇒ a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
- Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

- Organizzato dal datore di lavoro.
- Può essere interno o esterno all'Azienda.
- Gli addetti e i responsabili devono possedere le capacità e i requisiti professionali idonei, essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
- Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

- Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- Le capacità ed i requisiti sono stabiliti in termini di legge.

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

- ⇒ Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
- ⇒ Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure.
- ⇒ Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
- ⇒ Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
- ⇒ Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica.
- ⇒ Fornire ai lavoratori le necessarie informazioni.

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- Salvo caso particolari il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.
- Per farlo deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- Il datore di lavoro che svolge questo compito e' altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

Art. 35 - Riunione periodica

- Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori si deve tenere almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente, ove nominato;
 - d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Informazione e formazione – Artt. 36 e 37

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata e facilmente comprensibile informazione:

- ⇒ sui rischi per la salute e sicurezza in generale;
- ⇒ sui rischi per la salute e sicurezza specifici in azienda;
- ⇒ sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

- La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico (effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro) devono avvenire in occasione:
 - a)* della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b)* del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c)* della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- **L'articolo 38 stabilisce titoli e requisiti del medico competente.**
- **L'articolo 39 è incentrato sullo svolgimento dell'attività del medico competente.**
- **L'articolo 40 stabilisce alcune disposizioni sui rapporti tra medico competente ed il Servizio sanitario nazionale.**



Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

- La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
 - a)* nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - b)* qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
- Le visite mediche non possono essere effettuate:
 - a)* per accertare stati di gravidanza;
 - b)* negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

- Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente.
- Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a)* idoneità;
 - b)* idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c)* inidoneità temporanea (va specificato il limite temporale di validità);
 - d)* inidoneità permanente.




GESTIONE DELLE EMERGENZE

Secondo l'articolo 43 il datore di lavoro:

- ⇒ organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- ⇒ garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
- ⇒ designa preventivamente i lavoratori facenti parte del nucleo gestione emergenza;
- ⇒ informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.



Art. 45 - Primo soccorso

- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza,
- Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modifiche.



Art. 46 - Prevenzione incendi

- La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
- Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Importante la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in quanto partecipa e contribuisce al sistema per una corretta gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Azienda o unità produttiva	RLS
Fino a 15 lavoratori	di norma è eletto direttamente dai lavoratori oppure e' individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo
Oltre i 15 lavoratori	eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

SANZIONI

Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente

E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

- Se non effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi sia necessaria la sorveglianza sanitaria ([Violazione dell'articolo 29](#)).

- che non provvede alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (*Violazione dell'art. 17 comma 1 lett. B*).
- svolge la funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione senza aver seguito il necessario corso (*Violazione dell'art. 34*).

Diversamente da quanto scritto sopra, è punito con l'arresto da quattro a otto mesi il datore di lavoro:

che in determinate categorie di aziende non effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi sia necessaria la sorveglianza sanitaria.

I casi particolari sono:

- le aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- le centrali termoelettriche;
- gli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro:

che adotta il Documento di Valutazione dei Rischi senza:

- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Violazione dell'art. 28, comma 2, lettere b), c) o d)

che adotta il Documento di Valutazione dei Rischi senza:

- la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- rielaborarlo entro 30 giorni dall'insorgere di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Violazione dell'art. 29, commi 2 e 3

E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro

che adotta il Documento di Valutazione dei Rischi senza:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Violazione dell'art. 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f)

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per:

Nei confronti dei volontari (di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266) e dei volontari che effettuano servizio civile:

- non aver fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- non aver adottato le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Violazione dell'art. 3, comma 12 bis

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per:

- non aver consegnato tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- non aver consentito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) l'accesso ai dati sugli infortuni in Azienda.

Violazione dell'art. 18, comma 1, lettera o)

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per:

- non aver fornito, in ambito di appalto all'interno dell'Azienda (Articolo 26 - DUVRI), all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Violazione dell'art. 26, comma 1, lettera b)

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per:

- non aver organizzato i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (*violazione art. 43 comma 1, lettera a*);
- non aver designato preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze (lotta antincendio, evacuazione, ecc. - *violazione art. 43 comma 1, lettera b*);
- non aver informato tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare (*violazione art. 43 comma 1, lettera c*);

- non aver adottato i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili (*violazione art. 43 comma 1, lettera e*);
- non essersi astenuto dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato (*violazione art. 43 comma 4*) ;
- non aver preso i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (*violazione art. 45 comma 1*).

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per:

- non aver verificato, in ambito di lavoro in appalto all'interno dell'Azienda (articolo 26 – DUVRI), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Violazione dell'art. 26, comma 1, lettera a)

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per:

- non aver tenuto conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (*violazione art. 18 comma 1, lettera c*);
- non aver preso le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (*violazione art. 18 comma 1, lettera e*);
- non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (*violazione art. 18 comma 1, lettera f*);

- Non aver preso appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio ([violazione art. 18 comma 1, lettera q](#));
- Non aver provveduto ([violazione art. 36 commi 1 e 2](#)) affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a)** sui rischi connessi alla attività della impresa in generale;
 - b)** sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c)** sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di Gestione delle Emergenze;
 - d)** sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
 - e)** sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - f)** sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
 - g)** sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

- Non aver provveduto affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Violazione dell'art. 37, comma 1

- Non aver fornito ai preposti un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro ([violazione art. 37 comma 7](#));
- Non aver fornito un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico ai lavoratori addetti al Nucleo Gestione Emergenze (primo soccorso, evacuazione, lotta antincendio, ecc. - [violazione art. 37 comma 9](#));
- Non aver fornito adeguata formazione ([violazione art. 37 comma 10](#)) al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

- Non aver programmato gli interventi, preso i provvedimenti e dato istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro (*violazione art. 43 comma 1 lettera d*);
- Non aver garantito la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati (*violazione art. 43 comma 1 lettera e-bis*);

- non aver adottato nei luoghi di lavoro idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (*violazione art. 46 comma 2*).



Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per:

- non aver nominato il medico competente qualora fosse necessaria la sorveglianza sanitaria (*violazione art. 18 comma 1 lettera a*);
- non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (*violazione art. 18 comma 1 lettera d*);
- non aver aggiornato le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che sono avvenuti (*violazione art. 18 comma 1 lettera z prima parte*).

In ambito di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione Il datore di lavoro e il dirigente, compresi i subappaltatori, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per:

- non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- non aver coordinato gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Violazione dell'art. 26, comma 2

- non aver elaborato, il committente, un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (*violazione art. 26 comma 3*);



Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per:

- non aver inviato i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (*violazione art. 18 comma 1 lettera g*);
- non aver richiesto al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (*violazione art. 18 comma 1 lettera g*);
- non aver consentito ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (*violazione art. 18 comma 1 lettera n*);

- non aver consegnato tempestivamente copia del DUVRI, dietro loro richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (*violazione art. 18 comma 1 lettera p seconda parte*);
- non aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi che prevedono la sua partecipazione (*violazione art. 18 comma 1 lettera s*) ;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, non aver convocato la riunione periodica (ai sensi dell'art. 35 - *violazione art. 18 comma 1 lettera v*);

- non aver indetto la riunione periodica (ai sensi dell'art. 35) in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. In questo caso nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione della riunione.

Violazione dell'art. 35, comma 4

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per:

- Se il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e/o il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) non sono custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi medesima (*violazione art. 29 comma 4*);
- Non aver sottoposto (*violazione art. 35 comma 2*), durante la riunione periodica, all'esame dei partecipanti:
 - a)* il documento di valutazione dei rischi;
 - b)* l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c)* i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d)* i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

- aver fatto eseguire visite mediche:
 - a) per accertare stati di gravidanza;
 - b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.



Violazione dell'art. 41, comma 3

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per:

- non aver comunicato all'INAIL e all'IPSEMA, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (*violazione art. 18 comma 1, lettera r*);
- non aver vigilato affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (*violazione art. 18 comma 1, lettera bb*).

- Non aver fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Violazione dell'art. 18, comma 2

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per:

- in caso di sorveglianza sanitaria, non aver comunicato tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (*violazione art. 18 comma 1, lettera g-bis*);
- non aver comunicato all'INAIL e all'IPSEMA, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore ad un giorno (*violazione art. 18 comma 1, lettera r*);

- non aver redatto un verbale, a seguito della riunione periodica, a disposizione dei partecipanti per la consultazione (*violazione art. 35 comma 5*);
- non aver conservato l'originale della cartella sanitaria e di rischio nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto (*violazione art. 25 comma 1, lettera e secondo periodo*).

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore:

- dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non è munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. *Ci troviamo nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto.*

Violazione dell'art. 26, comma 8

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per

- non aver comunicato all'INAIL e all'IPSEMA in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Violazione dell'art. 18, comma 1 lettera aa

Art. 56 – Sanzioni per il preposto

I preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per:

- non aver vigilato sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, non aver informato i loro superiori diretti;

Violazione dell'art. 19, comma 1, lettera a

- non aver richiesto l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dato istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (*violazione art. 19 comma 1, lettera c*);
- non essersi astenuto, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato (*violazione art. 19 comma 1, lettera e*);
- non aver segnalato tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali sia venuto a conoscenza sulla base della formazione ricevuta (*violazione art. 19 comma 1, lettera f*).

I preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per:

- non aver verificato affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (*violazione art. 19 comma 1, lettera b*);
- non aver informato il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (*violazione art. 19 comma 1, lettera d*);
- non aver frequentato appositi corsi di formazione (*violazione art. 19 comma 1, lettera g*).

ART. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro i progettisti che:

- non rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche;
- non scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Violazione dell'art. 22

Sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro i fabbricanti ed i fornitori che:

- fabbricano, vendono, noleggiano, concedono in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, non accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Violazione dell'art. 23

Sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro gli installatori che:

- non si attengono alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Violazione dell'art. 24

ART. 58 - Sanzioni per il medico competente

Il medico competente è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per:

- non aver consegnato al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e non avergli fornito le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

Violazione dell'art. 25, comma 1, lettera d

- non aver consegnato al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

Violazione dell'art. 25, comma 1, lettera e

Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per:

- non aver programmato ed effettuato la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati(*violazione art. 25, comma 1, lettera b*);
- non aver istituito, aggiornato e custodito, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (*violazione art. 25, comma 1, lettera c*);

- non aver fornito informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- non aver fornito, a richiesta, le informazioni del punto precedente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Violazione dell'art. 25, comma 1, lettera g

Il medico competente è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro

per :

- non aver collaborato con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (*violazione art. 25, comma 1, lettera a*);
- non aver visitato gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (*violazione art. 25, comma 1, lettera l*).

Il medico competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per:

- non aver informato ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e/o non avergli rilasciato, dietro richiesta, copia della documentazione sanitaria (violazione art. 25 comma 1, lettera h);
- non aver comunicato per iscritto, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e non aver fornito indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (violazione art. 25 comma 1, lettera i).

Il medico competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per:

- non aver trasmesso, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria(*violazione art. 40 comma 1*);
- aver effettuato visite mediche per accertare stati di gravidanza o negli altri casi vietati dalla normativa vigente (*violazione art. 41 comma 3*)

- Non aver allegato alla cartella sanitaria e di rischio gli esiti della visita medica(violazione art. 41 comma 5);
- non aver espresso il proprio giudizio di idoneità od inidoneità per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro (violazione art. 41 comma 6-bis).

ART. 59 - Sanzioni per i lavoratori

I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per:

- non aver osservato le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (*violazione art. 20 comma 2, lettera b*);

- non aver utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza (*violazione art. 20 comma 2, lettera c*);
- non aver utilizzato in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (*violazione art. 20 comma 2, lettera d*);
- non aver segnalato immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza (*violazione art. 20 comma 2, lettera e*);

- non essersi adoperato direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (*violazione art. 20 comma 2, lettera e*);
- aver rimosso o modificato senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (*violazione art. 20 comma 2, lettera f*);
- aver compiuto di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (*violazione art. 20 comma 2, lettera g*);

- non aver partecipato ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (*violazione art. 20 comma 2, lettera h*);
- non essersi sottoposti ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (*violazione art. 20 comma 2, lettera i*).
- aver rifiutato senza giustificato motivo la designazione ad addetto al Nucleo di Gestione Emergenze (primo soccorso, evacuazione, lotta antincendio, ecc.) (*violazione art. 43 comma 3, primo periodo*);

I lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per:

- svolgendo attività in regime di appalto o subappalto, non aver esposto apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

NOTA: Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Violazione dell'art. 20, comma 3

ART. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per:

- aver utilizzato attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni del Titolo III ([violazione art. 21 comma 1, lettera a](#));
- non essersi muniti di dispositivi di protezione individuale o non averli utilizzati conformemente alle disposizioni del Titolo III ([violazione art. 21 comma 1, lettera b](#));

Sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per:

- Non essersi munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Violazione dell'art. 21, comma 1 lettera c



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

In tutti i casi in cui vengano rilevate, anche nel corso dell'attività ispettiva ed amministrativa, contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sarà attivata la procedura di cui all'art. 19, D. L.vo 758/94 il quale definisce il significato di Contravvenzione:



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

“si intende per contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda”.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

FASI PROCEDIMENTALI PREVISTE DAL D.LGS. 758/94

ACCERTAMENTO DI REATO


(da parte dell'Ispettore della Asl, Servizio Prevenzione e Protezione, o raramente dell'Ispettore dei Vigili del Fuoco o dell'Ispettore Provinciale)

COMUNICAZIONE DEI REATI AL P.M. (Pubblico Ministero)

PRESCRIZIONE (RIMOZIONE VIOLAZIONI) CON TERMINE PERENTORIO NON ECCELENTE IL PERIODO DI TEMPO TECNICAMENTE NECESSARIO di norma corrispondente a 30 o 60 g. (prorogabile, a richiesta del contravventore, di 6 mesi + 6 mesi se sussiste la difficoltà e complessità dell'adempimento)



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.





Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

All'atto dell'accertamento, l'organo di vigilanza (ispettore Asl del servizio prevenzione e protezione, e a volte, ispettore dei vigili del fuoco o ispettore provinciale), deve trasmettere, come di consueto, la relativa comunicazione di notizia di reato alla Procura territorialmente competente e contestualmente deve dare vita alla procedura amministrativa.

La descrizione della situazione di fatto accertata deve essere dettagliatamente riportata onde consentire al P.M. (pubblico ministero) le opportune valutazioni.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza impartisce al datore di lavoro un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del datore di lavoro, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al datore di lavoro determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del datore di lavoro, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

Si precisa che mentre sono da considerare perentori (termini da rispettare obbligatoriamente) - salvo proroghe concesse dall'organo di vigilanza - i termini relativi all'adempimento delle prescrizioni (rimozione violazioni), sono meramente ordinatori (cioè facilmente prorogabili) i termini per il pagamento della sanzione amministrativa.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il datore di lavoro a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al datore di lavoro entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

La contravvenzione si estingue se il datore di lavoro adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento.

Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

La pena pecuniaria, eventualmente inflitta in sede di condanna penale è rateizzabile a norma dell'art.133 ter c.p.; analogo principio opera anche per quanto concerne le sanzioni amministrative



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994

Oltre alle prescrizioni l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, può imporre delle **DIFFIDE** e delle **DISPOSIZIONI**.

DEFINIZIONE DI DIFFIDA:

La diffida è un ordine impartito dall'organo di vigilanza (ASL) in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e in caso di rilevamento da parte del personale ispettivo di inadempimenti puniti con sanzioni amministrative.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994

In tali circostanze, la Asl diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.

In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge, ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994

Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.

La differenza fondamentale tra la prescrizione e la diffida è che, mentre la prima è prevista direttamente in tutte le sue sfumature dalla norma; prevede un termine di ottemperanza e sanziona il datore di lavoro con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, la seconda impartisce soltanto una sanzione amministrativa.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994

DEFINIZIONE DI DISPOSIZIONE:

La disposizione è un ordine (a volte discrezionale) impartito dall'organo di vigilanza (ASL) nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la cui inosservanza è sanzionata con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a € 413,17. (Art. 11 D.Lgs. 758/94).



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994

La differenza fondamentale tra la prescrizione e la disposizione è che, mentre la prima è prevista direttamente in tutte le sue sfumature dalla norma e prevede un termine di ottemperanza, la seconda è prevista dalla legge solo in maniera astratta e non prevede un termine preciso di ottemperanza.



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

FASI PROCEDIMENTALI PREVISTE DAL D.LGS. 758/94

ACCERTAMENTO DI REATO

(da parte dell'Ispettore della Asl, Servizio Prevenzione e Protezione, o raramente dell'Ispettore dei Vigili del Fuoco o dell'Ispettore Provinciale)

COMUNICAZIONE DEI REATI AL P.M. (Pubblico Ministero)

PRESCRIZIONE (RIMOZIONE VIOLAZIONI) CON TERMINE PERENTORIO NON ECCELENTE IL PERIODO DI TEMPO TECNICAMENTE NECESSARIO di norma corrispondente a 30 o 60 g. (prorogabile, a richiesta del contravventore, di 6 mesi + 6 mesi se sussiste la difficoltà e complessità dell'adempimento)



Decreto Legislativo 758 del 19 dicembre 1994.

